

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

*per l'adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona, promosso ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. della Sardegna n. 23/2005, riferito al Distretto socio-sanitario di GUSPINI – ASL n. 6*

L'anno duemilasei, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 16.00, a Guspini, presso la sede del Comune - Aula del Consiglio Comunale, sono presenti:

- i Sindaci, o loro delegati, in rappresentanza dei Comuni di:
  - Arbus
  - Gonnosfanadiga
  - Guspini
  - Pabillonis
  - Sardara
  - San Gavino M.le
  - Villacidro
- Il Presidente, o suo delegato, in rappresentanza della Provincia del Medio Campidano
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6, o suo delegato
- Altri soggetti firmatari – (come riportati in calce)

Che intervengono nel presente accordo di programma in forza della concertazione posta in essere ai sensi dell'articolo 22 della LR n. 23/2005, in conformità con quanto indicato nelle Linee Guida per l'avvio dei Piani locali unitari dei servizi alla persona, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/30 del 30.05.2006, ed a seguito delle riunioni di programmazione come documentate nel PLUS del Distretto.

### **PREMESSO CHE:**

I Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616/1977, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, ed ai compiti stabiliti dalla LR n. 10/2006, sulla tutela della salute e di riordino del Servizio sanitario della Sardegna, e dalla LR n. 9/2006, in materia di conferimento e compiti agli enti locali, sono titolari, in attuazione del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato dei servizi alla persona ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione, come stabilito dalla LR n. 23/2005, art. 6, esercitando le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla efficace erogazione delle risposte.

Che ai comuni associati spetta, in particolare, l'esercizio delle seguenti competenze:

- a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
- b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
- c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 28 e seguenti della LR 23/2005;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- e) la partecipazione alla programmazione regionale;
- f) il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;

- g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
- h) la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al capo II della LR 23/2005 e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
- i) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi;
- j) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative.

Che la Provincia concorre alla programmazione locale e regionale del sistema integrato, nelle forme specificate nella LR 23/2005, art. 7, curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali.

Che la Provincia partecipa alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse disponibili, l'analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati e il supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema.

Che la Provincia sviluppa nell'ambito della programmazione del PLUS le seguenti funzioni:

- a) organizzare e sviluppare, sulla base di indirizzi regionali, gli osservatori provinciali sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali e monitorare l'offerta e la spesa;
- b) collaborare con la Regione per lo svolgimento di analisi ed approfondimenti in ordine alle tematiche ed ai fenomeni sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei comuni e degli enti interessati;
- c) tenere i registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività;
- d) attivare forme di promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 10 della LR 23/2005;
- e) elaborare, in collaborazione con i comuni degli ambiti coinvolti, progetti relativi a problematiche sociali di interesse sovrazonale e collaborare alla loro gestione sperimentale;
- f) coordinare le politiche sociali con le politiche dell'istruzione e formazione e con le politiche attive del lavoro;
- g) realizzare, in collaborazione con i comuni e con la rete di servizi all'impiego, gli interventi in materia di inserimento e accesso al lavoro a favore di soggetti deboli, in attuazione di quanto previsto nel piano locale unitario dei servizi;
- h) sostenere e assistere tecnicamente gli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei servizi.

Che l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, concorre alla programmazione attuativa locale a norma dell'art. 13 della LR n. 10/2006, tramite la propria programmazione annuale e triennale, e tramite il PLUS, nel rispetto delle forme di integrazione specificate dall'art. 16 della LR 23/2005, costruendo un sistema di responsabilità condivisa al fine di favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito territoriale.

Che la ASL e i comuni associati:

- a) realizzano in forma congiunta la programmazione di ambito di cui all'art. 21 della LR 23/2005 (procedimenti di adozione PLUS);
- b) stipulano appositi accordi e convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui all'art. 3 septies del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni.

Che ai sensi della LR 23/2005, art. 8, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei

livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico. Che spettano alla Regione le seguenti funzioni:

- a) elaborare adottare il piano regionale dei servizi alla persona secondo le modalità e con i contenuti specificati nella legge regionale;
- b) quantificare e distribuire il fondo regionale per il sistema integrato;
- c) determinare gli indirizzi ed i criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l'accreditamento;
- d) determinare i criteri generali per la valutazione professionale del bisogno e delle modalità di accesso ai servizi;
- e) determinare i parametri per la valutazione della capacità economica degli utenti e delle loro famiglie e delle forme di compartecipazione degli utenti alla spesa;
- f) valutare l'efficacia della programmazione;
- g) promuovere e incentivare forme innovative di gestione dei servizi;
- h) rilasciare l'accreditamento dei servizi e delle strutture;
- i) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento per professionisti ed operatori sociali appartenenti ad enti pubblici ed ai soggetti privati che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, in raccordo e su proposta di aziende sanitarie locali e comuni;
- j) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e delle province;
- k) promuovere iniziative di formazione, orientamento e inserimento lavorativo a favore di soggetti deboli o in condizioni di disagio sociale e dei condannati in esecuzione penale esterna, in raccordo con le azioni del piano triennale del lavoro.

Che ai sensi dell'articolo 20 della LR 23/2005 e relative linee guida di attuazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) individua, a tutela dei diritti della popolazione e in attuazione dei livelli essenziali di assistenza:

- il profilo di salute del territorio;
- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
- le modalità organizzative e operative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali;
- la ricognizione delle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali esistenti o in via di realizzazione;
- la ripartizione della spesa a carico dei Comuni, dell'Azienda Usl, della Provincia e degli altri soggetti firmatari dell'Accordo di Programma;
- le modalità per garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale necessarie per l'erogazione dei servizi;
- le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato (in particolare con l'amministrazione penitenziaria e della giustizia);
- le modalità di collaborazione tra servizi territoriali e i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale;
- la valorizzazione dell'apporto della solidarietà organizzata a fini di promozione sociale;
- i luoghi e le modalità di partecipazione;

che la Conferenza di servizio del Distretto ha nominato nella riunione del 6 luglio 2006 il Gruppo Tecnico di Piano,

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

I firmatari del presente accordo di programma convengono quanto segue:

#### **Art. 1**

Per il perseguimento delle finalità della LR 23/2005 e per l'attuazione degli obiettivi oggetto del processo di programmazione, gli Enti sottoscrittori stipulano il presente accordo di programma avente forza di patto unitamente alle premesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000.

Art. 2  
Individuazione degli interventi

Gli Enti e le Associazioni come sopra costituiti, approvano attraverso il presente accordo di programma il Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona del Distretto sociosanitario di Guspini come elaborato dal GTP – Gruppo Tecnico di Piano ed approvato dalla Conferenza di Servizio in data 27 novembre 2006, che prevede i seguenti interventi/azioni, sulla base degli ambiti settoriali individuati dalla Conferenza di Servizio di distretto, a cui si aggiungono in via prioritaria due progetti operativi di sistema.

INTERVENTI DI SISTEMA

- A) - Progetto operativo “Rete servizi informativi, di conoscenza e di integrazione”
- B) - Progetto operativo “Accessibilità ed equità dei servizi”

INTERVENTI D'AMBITO ANZIANI

A. Prevenzione

- A. 1) - Progetto operativo “Promozione della salute per persone adulte e anziane”
- A. 2) - Progetto operativo “Partecipazione anziani”
- A. 3) - Progetto operativo “Screening salute”
- A. 4) - Progetto operativo “Percorsi assistenziali di salute”

B. Assistenza

- B. 1) - Progetto operativo “Lavoro di rete Segretariato sociale”
- B. 2) - Progetto operativo “Promozione e sostegno alla domiciliarità”
- B. 3) - Progetto operativo “Interventi formativi e di integrazione badanti”
- B. 4) - Progetto operativo “Assistenza residenziale e semiresidenziale”
- B. 5) - Progetto operativo “Standard servizi residenziali e semiresidenziali comunali”
- B. 6) - Progetto operativo “Assistenza in RSA”

INTERVENTI D'AMBITO MINORI E FAMIGLIA

- A) - Progetto operativo “Percorso Nascita”
- B) - Progetto operativo “Rete Infanzia”
- C) - Progetto operativo “Centro Affidi”
- D) - Progetto operativo “Servizio socio-educativo associato e integrato”
- E) - Progetto operativo “Promozione della salute nelle scuole”
- F) - Progetto operativo “Famiglie ospitali” (AZIONE TRASVERSALE)
- G) - Progetto Intercomunale “Il Ponte” – Prima triennalità assegnazioni Legge 285/97
- H) - Progetto Intercomunale “Pianeta Genitori” – Seconda triennalità Legge 285/97

INTERVENTI D'AMBITO DISABILITÀ

Area Sociale

- A) - Progetto operativo - Formazione famiglie “Metodo Feuerstein”

Area Socio-sanitaria

- A) - Progetto operativo – “Rete servizi sulla disabilità minori”
- B) - Progetto per la promozione e la tutela della salute mentale
- C) - Progetto operativo “Rete Centri diurni”
- D) - Progetto operativo “Centro di riabilitazione”

INTERVENTI D'AMBITO GIOVANI, LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

- A) - Progetto operativo “Inserimento socio lavorativo tirocini formativi e di orientamento”
- B) - Progetto operativo “Educativa di strada”

## INTERVENTI D'AMBITO POVERTÀ E MARGINALITÀ SOCIALE

### Area Sociale

- A) - Progetto operativo "Gruppo di lavoro per il contrasto della povertà"
- B) - Progetto operativo "Formazione e lavoro – contrasto povertà"

### Area Socio-sanitaria

- A) - Progetto operativo "Tavolo permanente dipendenze"
- B) - Progetto operativo "Disassuefazione fumo e alcool"
- C) - Progetto "PEER GROUP EDUCATION"
- D) - Progetto "Promozione della salute mentale"
- E) - Progetto "Percorsi integrati salute mentale/dipendenze"
- F) - Progetto "Suicidio e dipendenze"

### Art. 3

#### Impegni dei soggetti firmatari

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PLUS, secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento alla fase esecutiva dei programmi stabiliti nel PLUS.

Per la realizzazione degli interventi progettuali programmati, gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.), nonché, per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, compatibilmente con le proprie esigenze complessive, gli uffici e le relative risorse umane.

### Art. 4

#### Forma di gestione

Le modalità organizzative stabilite fanno riferimento ad una forma gestionale dei servizi alla persona, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, che contempla l'Accordo di programma, con delega ad un ente capofila, ente capofila differenziato per ciascuno degli interventi progettuali e operativi gestiti in forma associativa e integrata, così come riportato e indicato nel PLUS.

Tale strutturazione gestionale viene concordata e definita, senza ledere i principi e le priorità di intervento operativo e di rispondenza al bisogno sociosanitario individuato, allo scopo di caricare in maniera contenuta e suddivisa i costi e il peso del lavoro amministrativo necessario su ciascun ente afferente (Comuni, Provincia e Azienda Sanitaria), in attesa di poter studiare e pianificare in modo ottimale la condivisione di forme giuridiche più rispondenti ad una direzione e gestione unitaria e globale dei servizi associati, sia per la parte tecnico-operativa e sia per la parte amministrativo/contabile.

### Art. 5

#### Le risorse del PLUS

I Comuni, la Provincia e l'Azienda Sanitaria si impegnano a seguire l'attuazione del PLUS e a contribuire alla realizzazione degli interventi e dei servizi in esso previsti, curando tutti gli aspetti logistici ed operativi necessari per l'attivazione e la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi nei territori di rispettiva competenza.

Verificato ciò, le risorse del PLUS sono:

- assegnate ai Comuni per la gestione unitaria dei servizi sociali;
- assegnate e programmate dai singoli Comuni e comunque coordinate con le risorse destinate alla gestione unitaria;
- derivanti dai bilanci dei Comuni che intendono destinare risorse aggiuntive;
- dell'Azienda Usl per la gestione dell'assistenza sanitaria distrettuale inclusa nel Plus;
- dei Comuni e dell'Azienda Usl per la gestione dell'assistenza sociosanitaria;

- di altri soggetti istituzionali, compresa la Provincia, in quanto cointeressati e corresponsabili nella realizzazione di particolari interventi;
- degli utenti dei servizi, ove sia prevista una quota di compartecipazione alla spesa sociale dei servizi;
- dei soggetti sociali solidali, di cui all'articolo 10 della LR 23/2005.

Tutti i Comuni sottoscrittori dell'Accordo si impegnano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione e a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi programmati, almeno nella misura minima prevista dalla Regione.

Impegni ed oneri finanziari dei singoli enti sottoscrittori sono specificati in sede di PLUS.

#### Art. 6

##### Impegni degli Enti sottoscrittori

Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma si impegnano a svolgere i seguenti compiti:

- L'Ente o il Comune Capofila si impegna ad assicurare l'attività amministrativa e contabile di gestione dell'intervento progettuale, nei termini e con le modalità che verranno concordati e definiti in sede di Coordinamento Istituzionale.
- la Provincia del Medio Campidano si impegna a svolgere tutte le funzioni istituzionali proprie, attribuite dalla LR 23/2005 come richiamate nella Premessa al presente accordo, nonché dalle diverse normative di settore. Essa in particolare si impegna a mettere a disposizione dei comuni le risorse economiche necessarie, ad integrazione dei trasferimenti regionali, per favorire l'implementazione delle attività programmate dal PLUS del distretto sociosanitario del territorio, nelle modalità stabilite nei propri documenti di programmazione e nella quantità determinata nel proprio bilancio annuale e pluriennale.
- l'Azienda Sanitaria n. 6, parteciperà tramite le proprie strutture operative e per i propri compiti istituzionali, mettendo a disposizione i servizi già attivati sul territorio e quelli che, in corso di validità dell'Accordo di programma, saranno attivati o potenziati, secondo le indicazioni del PLUS. Sulla base di quanto stabilito dal Piano sociosanitario regionale in coerenza con la programmazione attuativa locale secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 della LR 10/2006, essa si impegna, inoltre, a collaborare per la realizzazione di una rete di servizi e di interventi tra loro coordinati di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale in risposta alla globalità dei bisogni della popolazione, ed al fine della necessaria integrazione socio-sanitaria dei servizi stessi. La ASL n. 6 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della LR 23/2005, provvede a definire un apposito centro di costo relativo al distretto socio sanitario di Guspini, da destinare all'integrazione dei servizi sociali e sanitari e alla realizzazione della componente dei servizi oggetto del Plus.

#### Art. 7

##### Impegni dei soggetti sociali solidali

I soggetti sociali solidali sottoscrittori del presente accordo concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona come definito nel PLUS. A tal fine, i soggetti sociali solidali si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali ed umane per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione degli interventi, come programmati nelle azioni/interventi progettuali definite nel PLUS.

#### Art. 8

##### Assetto Istituzionale per la verifica programmatica del PLUS. Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria

La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'art. 15 della LR 10/2006, verifica entro il 30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PLUS, ed entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi per la nuova programmazione a livello distrettuale.

In caso di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, la Conferenza concorda e definisce soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre modifiche anche sostanziali del PLUS.

Art. 9  
Assetto Istituzionale per la gestione del Piano.  
Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è assegnato, per ciascun intervento/progetto operativo, all'Ente capofila delegato di riferimento, così come stabilito del PLUS, e provvede:

- al coordinamento politico della programmazione, al coordinamento tecnico e alla gestione del progetto operativo d'ambito;
- all'interazione con l'Ufficio di PLUS per la parte valutativa, rendicontativa e di supporto pianificatorio;
- alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano;
- all'eventuale rimodulazione delle azioni del PLUS stesso sulla base delle indicazioni e delle necessità emerse in fase realizzativa;
- alla definizione e l'approvazione di protocolli d'intesa e convenzioni con altri soggetti non partecipanti all'Accordo di Programma;
- all'indicazione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e che non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;
- all'individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, di futuri obiettivi da recepire negli sviluppi di PLUS e nei relativi accordi di programma da stipularsi.

Il Coordinamento istituzionale è regolato da un apposito disciplinare elaborato dall'Ente capofila in pieno accordo con gli altri organismi associati. Il disciplinare verrà approvato dall'Ente capofila.

Art. 10  
Assetto organizzativo di sviluppo

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano ad individuare e modificare la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi previsti nel PLUS, studiando la possibilità di addivenire all'unificazione in un unico organismo delle attività di interesse interistituzionale generale, ferma restando la condivisione della dimostrazione dell'economicità riorganizzativa e della maggiore rispondenza alla domanda sociale del territorio.

L'organismo, di cui sopra, istituito per la gestione del PLUS dell'ambito territoriale di Guspini, individuato a norma del D.Lgs. 267/2000, sarà lo strumento organizzativo dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale. Assorbirà compiti e funzioni del Coordinamento Istituzionale, nonché compiti, funzioni e personale dell'Ufficio di Piano (PLUS).

Gli Enti aderenti s'impegnano ad attivare immediatamente il gruppo di studio, dando apposito mandato al GTP, con il supporto del gruppo di assistenza tecnica del PLUS, messo a disposizione dalla RAS tramite la Provincia.

Art. 11  
L' Ufficio di Piano (PLUS)

E' istituito un Ufficio di Piano, come strumento operativo pianificatorio e valutativo, che resta in carica per un triennio, salvo modifiche dell'assetto organizzativo, così come indicato sopra dall'art. 10. Le condizioni di funzionamento dell'Ufficio di Piano sono stabilite dal PLUS approvato.

Ad esso compete:

- rappresentare le condizioni di salute e di benessere sociale della popolazione mediante la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati demografici, epidemiologici, sociali, ambientali disponibili, nonché mediante la predisposizione di osservazioni finalizzate;
- identificare l'offerta dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, nonché le risorse di altri settori della comunità che possono contribuire alla promozione della salute della popolazione, servizi pubblici e privati;
- effettuare la ricognizione, in grado di evidenziare possibili squilibri territoriali, delle strutture socio-assistenziali esistenti o in via di realizzazione e un'analisi dell'offerta (effettiva e potenziale) dei servizi che tali strutture sono in grado di fornire rispetto ai bisogni del territorio;
- proporre obiettivi di salute e di benessere sociale (riferiti a determinanti sociali, sanitari e non sanitari della salute) coerenti con i bisogni identificati;

- proporre azioni appropriate per il raggiungimento degli obiettivi di salute identificati, utilizzando, ove disponibili, le informazioni scientifiche che dimostrino l'efficacia degli interventi proposti;
- stimare le risorse necessarie alla realizzazione delle azioni proposte, basandosi sull'offerta dei servizi disponibili, sulla mobilitazione di altre risorse presenti nella comunità e proponendo gli eventuali investimenti necessari secondo una logica di razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi;
- proporre iniziative di coinvolgimento e rafforzamento della comunità locale, allo scopo di condividere le scelte di politica sociosanitaria e di identificare le risorse della comunità locale utilizzabili per migliorare il livello di benessere e la qualità di vita della popolazione;
- predisporre le informazioni, i criteri e i metodi che consentano la valutazione degli obiettivi, delle azioni, del corretto utilizzo delle risorse impiegate (bilancio sociale);
- curare la raccolta e il coordinamento dei progetti operativi previsti ai fini della presentazione del PLUS;
- Predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi;
- promuovere iniziative per il reperimento delle risorse;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte dell'ente capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito) dell'obbligo di rendicontazione;
- formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal PLUS, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- raccordarsi con l'Osservatorio provinciale delle politiche sociali e definire l'avvio del sistema informativo.

#### Art. 12 Personale dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di piano, in questa fase, salvo variazioni di sviluppo, è costituito dal Gruppo tecnico di piano, con il supporto di una figura di segretariato amministrativo messa a disposizione dall'Ente che ospita la sede dell'Ufficio, così come stabilito e riportato nel PLUS. A tale gruppo potranno essere affiancate dagli Enti afferenti anche altre figure diverse in termini di sostegno consulenziale.

I componenti del GTP potranno essere sostituiti alla scadenza dell'avvio pianificatorio triennale del PLUS, con l'indicazione delle nuove strategie e indirizzi programmatori da approvarsi entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, salvo dimissioni o revoca anticipata d'incarico. Indirizzi e nomine sancite con atto deliberativo da parte della Conferenza Provinciale e di Servizio del PLUS, conferenza promossa dal Presidente della Provincia o suo delegato e costituita a maggioranza qualificata dai soggetti istituzionali referenti.

#### Art. 13 Fondo di PLUS

Il Fondo di PLUS per ciascun progetto operativo, quando previsto, è istituito tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida della LR 23/2005 per l'applicazione della Programmazione Regionale del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, ed è gestito nelle forme e nei modi previsti dalle relative direttive regionali che i firmatari si impegnano a rispettare.

#### Art. 14 Aspetti economico finanziari

Le parti si impegnano a definire, tenendo conto di quanto indicato dalla Programmazione Regionale sul sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla LR 23/2005, un piano economico finanziario dettagliato di PLUS relativamente al reperimento delle risorse ed alla loro gestione.

Il piano economico finanziario definisce le risorse che i singoli firmatari impegnano per la realizzazione del PLUS e vincola i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari previsti per ciascuno.

Gli Enti referenti si impegnano a:

- Trasferire agli Enti capofila, quali titolari di servizi gestiti in forma associata e quando previsto, le risorse concordate e indicate nel Piano finanziario del PLUS;
- Trattenere le risorse per la gestione del Piano, quando di propria pertinenza, sia a livello autonomo e sia a livello associato.



Ogni Comune sottoscrittore s'impegna a versare alla tesoreria della Provincia del Medio Campidano la quota stabilita per il funzionamento dell'Ufficio di Piano – così come indicato e stabilito nel PLUS. I componenti del GTP nominati dalla Provincia e dall'ASL saranno remunerati appositamente da ciascun ente di appartenenza.

Dall'approvazione del PLUS scatta l'obbligo per l'adempimento finanziario e per l'attivazione dei servizi indicati a carico di ciascun firmatario. In caso di inadempienza alla responsabilità contrattuale, ciascuno degli altri firmatari può adire alla Conferenza provinciale affinché prenda i provvedimenti consequenziali.

**Art. 15**  
**Eventuali Procedimenti di Arbitrato**

Le vertenze che dovessero sorgere tra gli enti aderenti all'Accordo di Programma, e che non si possono definire in via amministrativa saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno nominato dalla Regione, che lo presiede, uno dalla Provincia ed il terzo dall'Ente capofila.

**Art. 16**  
**Verifica di sistema**

Al termine della prima annualità di intervento, così come previsto dall'art. 37 della LR 23/2005, con le modalità tecniche indicate nel PLUS ed invio alla RAS entro il 15 di febbraio, sarà effettuata la rendicontazione del Bilancio sociale con una valutazione informativa e di impatto che i diversi interventi hanno prodotto sul territorio.

Detta rendicontazione e valutazione di impatto sarà progettata e coordinata dal Gruppo Tecnico di Piano.

Sarà verificata, inoltre, anche la modalità organizzativa (definizione ambiti territoriali, metodologia di rete, ecc.) per la gestione associata di interventi e servizi.

**Art. 17**  
**Durata**

La durata del presente Accordo é fissata in tre anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.A.S. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali. Il terzo anno, entro il 30 giugno saranno deliberati i nuovi indirizzi programmatori e la ricomposizione del GTP.

**Art. 18**  
**Pubblicazione**

La Provincia del Medio Campidano trasmetterà alla Regione Sardegna il presente Accordo di Programma e ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.A.S.

**Art. 19**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Letto, Approvato e Sottoscritto:

ENTE	DELEGATO	FIRMA
Comune di Arbus		
Comune di Gonnosfanadiga		
Comune di Guspini		







--	--	--